

Codice DB1015

D.D. 20 marzo 2014, n. 58

**Concessione alla società Balchem Italia S.r.l., della derivazione idrica di carattere interregionale per produzione di beni e servizi (Q max, 100 l/sec, Q media 8,4 l/sec) dal fiume Ticino, nel territorio comunale di Marano Ticino (NO).**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che.

- in data 22 novembre 2002 la ditta Akzo Nobel Chemical S.p.A. sottoscrisse con il Consorzio di irrigazione e miglioramento fondiario della Roggia Molinara di Oleggio, titolare del diritto di prelevare dal fiume Ticino la portata massima di “moduli 60 (6.000 l/sec) di acqua nel periodo estivo, dall’equinozio di primavera a quello d’autunno, e moduli 40 (4.000 l/sec) di acqua nel periodo invernale” in virtù del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 marzo 1991 n. 604, un contratto per la fornitura di acqua a uso industriale secondo i disposti dell’articolo 25 della legge regionale del 9 agosto 1999, n. 21 “Norme in materia di bonifica e irrigazione”;
- con la determinazione del 21 febbraio 2014 n. 419 il Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara ha regolarizzato alcune concessione a uso plurimo delle acque, tra cui quella del Consorzio di irrigazione e miglioramento fondiario della Roggia Molinara di Oleggio, autorizzando le utenze diverse dalle irrigue alla continuazione del prelievo;
- con il predetto contratto, il Consorzio di irrigazione e miglioramento fondiario della Roggia Molinara di Oleggio si impegna a *mettere a disposizione della ditta Akzo Nobel Chemical S.p.A la portata di 210 litri al secondo estendibile fino a un massimo di 280 litri al secondo limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno;*
- il contratto di durata quindicinale a far data dal 1 gennaio 2003 specifica che il quantitativo d’acqua destinato alla ditta Akzo Nobel Chemical S.p.A potrà essere ridotto per *cause di forza maggiore*, per *la necessità di fornire prioritariamente le utenze agricole* e per *l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle infrastrutture irrigue consortili;*
- in data 29 settembre 2006 la ditta Akzo Nobel Chemical S.p.A. presentò alla Provincia di Novara domanda di concessione di derivazione d’acqua dal fiume Ticino in Comune di Marano Ticino (NO) a uso produzioni beni e servizi (raffreddamento) per una portata massima di 100 l/sec (portata media 8,4 l/sec) da attivarsi solo in caso di carenza d’acqua dalla Roggia Molinara d’Oleggio, chiedendo contestualmente il rilascio di una licenza di attingimento dal fiume Ticino nella medesima località per la portata massima di 60 l/sec (portata media 8,4 l/sec) a uso civile;
- con la determinazione del 3 marzo 2007 n. 2007/1125 il Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara autorizzava l’attingimento dal fiume Ticino in comune di Marano Ticino (NO) della portata massima di 60 litri al secondo (portata media di 8,4 litri al secondo) per la durata di un anno alla ditta Akzo Nobel Chemical S.p.A. per esclusivo uso antincendio al servizio dello stabilimento;
- in data 2 maggio 2007 la società Balchem Corporation comunicò alla Provincia di Novara di avere acquisito la ditta Akzo Nobel Chemical S.p.A. e chiese il subentro nell’autorizzazione all’attingimento dal fiume Ticino, successivamente intestata alla Società Balchem Italia S.r.l,
- il Regolamento regionale del 29 luglio 2003 “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” all’articolo 35 limita la durata della licenza di attingimento a un anno, salvo rinnovo, che non può essere accordato per più di cinque volte;
- con la determinazione del 2 febbraio 2013 n. 441/2013 il Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara rinnovò ancora per un anno la licenza d’attingimento dal fiume Ticino in comune di Marano Ticino (NO) in capo alla Società Balchem Italia S.r.l..

Considerato che :

- la derivazione esercitata dalla Società Balchem Italia S.r.l. assume il carattere di interregionalità, essendo l'opera di presa localizzata su un tratto del fiume Ticino che funge da confine tra le Regioni Piemonte e Lombardia, ancorché l'opera di presa, le infrastrutture per il trasporto dell'acqua derivata, l'uso e l'eventuale restituzione o scarico siano situate sul territorio della Regione Piemonte;
- ai sensi dell'art. 89 comma 2 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 il provvedimento relativo alla derivazione in oggetto è adottato d'intesa tra le due Regioni interessate;
- l'Autorità concedente, ai sensi del Protocollo d'intesa "Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali" sottoscritto il 28 luglio 2004 è stata individuata nella Regione Piemonte in quanto l'opera di presa della derivazione della Società Balchem Italia S.r.l. è localizzata nel territorio della Regione Piemonte;
- il citato protocollo d'intesa demanda alla Regione Piemonte, in qualità d'Autorità procedente, di provvedere alla stesura delle bozze del decreto di concessione e lo schema del relativo disciplinare contenente le modalità di esercizio della derivazione medesima e di inviarli, con la relazione di istruttoria alla Regione Lombardia che in qualità di Regione cointeressata esprimerà, mediante comunicazione scritta, l'intesa tecnica;
- il procedimento istruttorio della derivazione è stato svolto avvalendosi degli Uffici della Provincia di Novara, nel cui territorio ricade l'opera di presa della derivazione attraverso l'Accordo ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 1, lettera g) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 4 in presenza di derivazioni interregionali sottoscritto il 31 agosto 2009 (repertorio n. 14661).

Visto:

- l'istanza datata 2 novembre 2006 con la quale la ditta Akzo Nobel Chemical S.p.A. chiese il rilascio della concessione di derivazione dal fiume Ticino, in Comune di Marano Ticino (NO) della portata massima di 100 l/sec e medi di 8,4 l/sec a uso produzione beni e servizi cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 265.000, da attivarsi solo in caso di carenza d'acqua dalla Roggia Molinara d'Oleggio, captabile attraverso una pompa sommersa collocata all'interno di una tubazione di ferro dal diametro di 800 mm protetta da gabbia metallica descritta nell'allegato progetto del settembre 2006 a firma dell'ing. Sergio Robustellini;
- la nota del 3 gennaio 2008 con cui la Società Balchem Italia S.r.l. comunicò il subentro nella richiesta di concessione di derivazione d'acqua dal fiume Ticino mantenendo invariate le portate e le condizioni precedentemente richieste;
- l'ordinanza e l'invito a partecipare alla visita locale d'istruttoria e alla conferenza dei servizi del 7 aprile 2011 indetta in relazione all'istanza di concessione di derivazione in oggetto dalla Provincia di Novara;
- il verbale di visita pubblica dei luoghi della derivazione svoltasi a Marano Ticino il 3 maggio 2011, alla quale erano presenti il rappresentante del Comune di Marano Ticino, che nel corso dell'incontro ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione alla Balchem Italia S.r.l., e della Provincia di Novara, nel quale si dà atto che non sono emerse osservazioni e opposizioni all'istanza;
- la nota in data 26 novembre 2012 prot. TI.2012.0023671 con la quale la Regione Lombardia ha espresso il parere favorevole in linea tecnica ai sensi del Protocollo d'intesa "Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali" all'istanza di concessione di derivazione dal Ticino in capo Società Balchem Italia S.r.l.;
- il Decreto della Regione Lombardia - Direzione generale Ambiente, Energia e Reti n. 724 del 4 febbraio 2013 che esprimeva il parere favorevole al rilascio della concessione e approvava i contenuti della bozza del disciplinare di concessione della derivazione contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la medesima.

Verificato che l'istruttoria relativa alla concessione di derivazione d'acqua è stata regolarmente esperita a norma di legge e che, in particolare, sono stati acquisiti i pareri favorevoli :

- dell'Autorità di Bacino del fiume Po con lettera del 27 novembre 2006 protocollo n. 5514;
- dell'Ente di Gestione del Parco piemontese del Ticino con lettera del 29 settembre 2006 protocollo n. 3799;
- del Settore decentrato OO.PP. e Difesa dell'assetto idrogeologico di Novara con lettera del 3 maggio 2011 protocollo n. 35804;
- del Settore Risorse idriche e Tutela ambientale della Provincia di Varese con lettera dell'11 novembre 2007 protocollo n. 114160.

Valutato che ai sensi:

- dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" il concessionario, in considerazione del volume massimo potenzialmente estraibile, deve installare, entro sei mesi dalla data del rilascio della concessione di derivazione, e mantenere in regolare stato di esercizio un idoneo strumento di misura delle portate e dei volumi derivati, con l'obbligo di trasmettere ogni anno i risultati delle misure all'Autorità concedente ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del medesimo Regolamento regionale;
- dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", il Deflusso Minimo Vitale (DMV) per il fiume Ticino sarà determinato d'intesa tra le Regioni Lombardia e Piemonte secondo le modalità previste dagli appositi protocolli sottoscritti dalle due Amministrazioni, anche a seguito dell'attività di sperimentazione concordata tra le due Regioni tuttora in corso;
- dell'articolo 24, comma, lettera a) del Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica", la concessione è accordabile per un periodo massimo di quindici anni.

Atteso che nelle more della determinazione del D.M.V il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata istantanea fluente in alveo sia inferiore alla soglia provvisoriamente quantificata in 27.900 l/sec corrispondenti al 10% della portata media annua del fiume Ticino calcolata sulla base della serie storica 1943 – 1992;

Considerato che l'annualità del canone di concessione è stato quantificato in 1.899,00 € (milleottocentonovantanove euro) secondo i criteri definiti dal Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 15/R "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica".

Visti:

- gli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro";
- l'art. 10 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- il Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275, "Riordino in materia di concessione di acqua pubblica".
- l'art. 89 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- gli articoli 55 e 56 della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 41 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”;
- il Protocollo d’intesa “Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali”, sottoscritto il 28 luglio 2004;
- il Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 15/R “Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica”.
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme materia ambientale”;
- il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 13 marzo 2007 n. 117 – 10731;
- il Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”;
- il Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”;
- l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
- l’articolo 7, lettera a) del Provvedimento organizzativo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 – 9336 del 1 agosto 2008;
- l’Accordo d’avvalimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 55, comma 1, lettera g) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in presenza di derivazioni interregionali tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara sottoscritto il 31 agosto 2009;
- l’intesa espressa dalla Regione Lombardia con il Decreto della Regione Lombardia - Direzione generale Ambiente, Energia e Reti n. 724 del 4 febbraio 2013;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po approvato in data 8 febbraio 2013 con il Decreto del Presente del Consiglio dei Ministri.

*determina*

1) di assentire, nei limiti della disponibilità dell’acqua, fatta salva l’acquisizione delle eventuali ulteriori autorizzazioni prescritte dalla legge e fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Balchem Italia S.r.l. con sede in Comune di Marano Ticino (NO) Via del Porto – Partita Iva e Codice fiscale n. 02099130037 la concessione di derivazione idrica dal fiume Ticino, di una portata massima di 100 l/sec e media di 8,4 l/sec, a uso produzione beni e servizi (raffreddamento), cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 265.000 mediante la presa identificata con codice univoco NO-A—00184, per una durata massima di quindici anni decorrenti dalla data della presente determinazione, da attivarsi solo in caso di carenza d’acqua dalla Roggia Molinara d’Oleggio secondo le modalità descritte nel progetto del settembre 2006 a firma dell’ing. Segio Robustellini citato in premessa subordinatamente al rispetto delle condizioni contenute nel disciplinare ed in particolare:

- ✓ all’obbligo di installare, per le motivazioni espresse nelle premesse, entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento una idonea strumentazione atta a misurare la portata e i volumi prelevati e di trasmettere alla Regione i risultati delle misurazioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento regionale 7R/2007;
- ✓ all’obbligo di sospendere la derivazione ogni qualvolta la portata fluente nel fiume Ticino sia inferiore al deflusso minimo vitale provvisoriamente quantificato in 27.900 l/sec che corrispondenti al 10% della portata media annua calcolata sulla base della serie storica 1943 – 1992;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 20/03/2014, i cui contenuti sono stati condivisi dalla Regione Lombardia, costituente parte integrante della presente determinazione;

3) di dare atto che il predetto disciplinare di concessione è assoggettato all'obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131;

4) di dare atto che il progetto a firma dell'ing. Sergio Robustelli, trasmesso dalla Provincia di Novara con nota del 4 ottobre 2011 prot. 168135, resta conservato agli atti del Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque della Direzione regionale Ambiente.

Il concessionario dovrà corrispondere entro il 31 gennaio di ciascun anno il canone annuo, quantificato pari ad € 1899,00 (milleottocentonovantanove euro) con riferimento all'annualità corrente, da aggiornare secondo le modalità definite dalle leggi, alla regione Piemonte che provvederà, trattandosi di derivazione a carattere interregionale, a ripartirlo con la Regione Lombardia secondo le modalità che verranno stabilite ai sensi del paragrafo 3.2 del protocollo "Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'articolo 89 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"

Il primo versamento del canone, quantificato in dodicesimi in relazione al periodo intercorrente tra la data della determinazione, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Il concessionario è tenuto alla piena ed osservanza di tutte le norme del Regolamento regionale 10R/2003 e del Decreto Legislativo 152/2006 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni di legge.

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 23 e 40 del D.Lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

La presente determinazione sarà trasmessa alla Provincia di Novara per la notifica e registrazione, secondo quanto previsto dall'avvalimento tra la Regione Piemonte e la provincia di Novara sottoscritto il 31 agosto 2009 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12.10.2010.

Il Dirigente  
Paolo Mancin